

Circolare "Novembre 2014"

Data: 11 Novembre 2014

Indice

Le novità di Novembre 2014	
<i>Il Collegio Sindacale nelle Srl a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Competitività"</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Secondo acconto d'imposta 2014</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Novità per i servizi di e-commerce: dal 2015 arriva il Mini Sportello Unico (MOSS)</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Comunicazione al PRA delle auto concesse in comodato</i>	<i>Pag.7</i>

Il Collegio Sindacale nelle Srl a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Competitività"

Articolo 20 D.L. 91/2014

Il **DL 91/2014, c.d. "Decreto competitività"**, del 25 giugno 2014 ha introdotto alcune modifiche in merito al capitale sociale minimo per costituire una Spa e all'**obbligo di nomina del Collegio sindacale o del revisore contabile**.

In particolare, fino al 24 giugno 2014, l'art.2477 c.c. prevedeva per le Srl l'obbligo di nomina del collegio sindacale (o del revisore) anche nel caso in cui il capitale sociale fosse pari o superiore a quello minimo stabilito per le Spa, ossia 120.000 €.

L'introduzione dell'art. 20 comma 7 del DL 91/2014 ha comportato una modifica dell'art. 2327 c.c., stabilendo la **riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione di una Spa da 120.000 € a 50.000 €**.

In un ottica di semplificazione e riduzione dei costi per le piccole medie imprese, il comma 8 della medesima disposizione di legge stabilisce altresì **l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2447 c.c** che imponeva alle Srl l'obbligo di nomina del Collegio sindacale, del sindaco unico o del revisore qualora il capitale sociale fosse pari o superiore al capitale minimo previsto per le Spa.


Di conseguenza, dal 25 giugno 2014, a prescindere dall'ammontare del capitale sociale, le Srl restano obbligate a dotarsi di un organo di controllo solo nei seguenti casi previsti dall'art. 2447 c.c.:

Obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl – ex art. 2477:

previsione espressa di nomina nell'atto costitutivo;

obbligo di redazione del bilancio consolidato;

controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;

superamento per due esercizi consecutivi di almeno due delle soglie previste dall'art. 2435-bis:  a) 4.400.000 € di totale nell'attivo patrimoniale
b) 8.800.000 € di ricavi delle vendite o prestazioni
c) Numero di 50 dipendenti

L'abrogazione del secondo comma dell'art. 2477 c.c. ha sollevato il problema per le società costituite prima del 25 giugno 2014, ove l'organo di controllo sia stato nominato esclusivamente in quanto il capitale sociale superava i 120.000 €.

In merito a tal punto, in sede di conversione in legge del citato DL n. 91/2014, il Legislatore ha stabilito che:

"... la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca."

Pertanto:

- 1) Per quanto concerne il revisore legale, l'art. 4, comma 1 del DM 261/2012 prevede che **la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione** per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, **costituisce giusta causa di revoca dell'incarico**; l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al revisore la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. La delibera assembleare di revoca **ha effetto immediato**, come stabilito dall'art. 3 del citato Decreto.
- 2) Per quanto riguarda il collegio sindacale, in base a quanto stabilito dall'art. 2400, comma 2 c.c., **in caso di giusta causa, la revoca non è automatica ma deve avvenire mediante la decisione dei soci, con apposita deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito il collegio.**

Il Tribunale accerterà che la nomina all'origine fosse collegata esclusivamente all'ammontare del capitale sociale e non alla sussistenza delle altre ipotesi previste.

Considerata la tempistica dell'iter richiesto dal Tribunale, la società potrebbe decidere di attendere la scadenza del mandato, salvo le dimissioni del sindaco.

Secondo acconto d'imposta 2014

Istruzioni modello UNICO /IRPEF, IRES, IRAP 2014 –

Entro il prossimo 1 dicembre 2014 (il 30.11 cade di domenica) va effettuato il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte** dovute sul reddito conseguito nel 2014.

Si ricorda che, ai fini della determinazione dell'acconto è possibile utilizzare alternativamente **due metodi**:

1. **Metodo storico**: calcolato in percentuale sull'importo evidenziato dal periodo d'imposta precedente.
2. **Metodo previsionale**: in questo caso il contribuente effettua una previsione sul reddito che conseguirà nel periodo d'imposta in corso, determinando gli acconti da versare.

Tale opzione viene utilizzata quando si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al periodo d'imposta precedente. Se la previsione in base alla quale si è versato l'acconto risultasse errata è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%, ad ogni modo sanabile mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Le modalità di calcolo degli acconti variano a seconda delle diverse imposte e dei loro importi, la tabella sottostante riassume le modalità di determinazione per le diverse imposte:

Imposta	Determinazione acconto	Acconto non dovuto	Versamento in un' unica soluzione entro l'1/12/2014	Versamento in due rate
IRES	101.5% del rigo "IRES dovuta" o "differenza a favore del contribuente". Per UNICO SC:RN17; per UNICO ENC:RN28	RN17/RN28 <20,66€	20,66€<RN17/RN28< 253,70€	RN 17/28 > 253,7€: <ul style="list-style-type: none"> • 40,06% di RN17/28 entro il 16.6 / 7.7, o 16.7 / 20.8 (con maggiorazione 40%) • 60,09% RN17/28 entro l'1/12/2014
IRAP	Calcolato su IR21 <i>Totale imposta</i> al: <ul style="list-style-type: none"> • 100% per lavoratori autonomi, società di persone; • 101,50% per società di capitali enti commerciali e non 	Per persone fisiche/società di persone: IR21<51,65; Per soggetti IRES: IR21<20,66	Per persone fisiche/società di persone: 51,65€<RN33<257,52€ Per soggetti IRES: 20,66€<RN17/RN28< 253,70€	Stesse modalità previste per i soggetti IRPEF o IRES

IRPEF	100% della <i>differenza</i> esposta al rigo RN33	RN33 < 51,65€	51,65€ < RN33 < 257,52€	RN33 > 257,52€: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di RN33 entro il 16.6 / 7.7, o 16.7/20.8 (con maggiorazione 40%) • 60% RN33 entro l'1/12/2014
Imposta sostitutiva Minimi	100% della <i>differenza</i> esposta al rigo LM14	LM14 < 51,65€	51,65€ < LM14 < 257,52€	LM14 > 257,52€: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di LM14 entro il 7.7 o 20.8 (con maggiorazione 40%) • 60% LM14 entro l'1/12/2014
Cedolare secca	95% di RB11, campo 3: <i>Totale imposta cedolare secca</i>	RB11 < 51,65€	51,65€ < RB11 < 271,07€	RB11 campo 3 > 271,07€: <ul style="list-style-type: none"> • 38% di RB11 campo 3 entro il 16.6 / 7.7, o 16.7/20.8 (con maggiorazione 40%) • 57% RB11 campo 3 entro l'1/12/2014
IVIE / IVAFE	100% RW6, campo 1 (IVAFA) o 100% RW7, campo 1 (IVIE)	RW6 < 51,65€ o RW7 < 51,65€	51,65€ < RW6 < 257,52€ o 51,65€ < RW7 < 257,52€	RW6 / RW7 > 257,52€: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di RW6/RW7 entro il 16.6 / 7.7, o 16.7/20.8 (con maggiorazione 40%) • 60% RW6 / RW7 entro l'1/12/2014

Si ricorda infine che come di consueto i soggetti iscritti alla gestione IVS ovvero alla gestione separata INPS entro gli stessi termini previsti per gli acconti di imposta (1.12.2014) sono tenuti ad effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto 2014 dei contributi previdenziali, il cui importo è pari a quello versato in occasione della prima rata (16.6/16.7 (+0.40%) ovvero 7.7/20.8 (+0.40%) a seconda che si abbia potuto o meno fruire della proroga del termine dei versamenti.

Novità per i servizi di e-commerce: il Mini Sportello Unico (MOSS)

Regolamento UE n.282/2011 – Direttiva UE 2008/8/CE –

Comunicazione Agenzia delle Entrate del 17.06.2014 n. 122854 –

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014

A partire dall'anno 2015 saranno previste diverse novità per il trattamento IVA dell'e-commerce, in particolare in tema di **commercio elettronico diretto**, ossia, come puntualizzato dal **Regolamento CEE n. 282/2011**, dei servizi prestati tramite mezzi elettronici di prodotti intangibili.

A titolo esemplificativo **l'allegato I** del medesimo articolo elenca in modo dettagliato i servizi rientranti in tale categoria, riportati nella seguente tabella:

Servizi rientranti nell'attività di e-commerce diretto – ex Regolamento UE n. 282/2011

<p>1. Fornitura di siti web-hosting, Gestione a distanza di programmi e attrezzature:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hosting di siti web e di pagine web; • manutenzione automatica di programmi, remota e on line; • amministrazione remota di sistemi; • conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; • fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.
<p>2. Fornitura di software e relativo aggiornamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti; • bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; • driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; • installazione automatica on line di filtri per i siti web; • installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).
<p>3. Fornitura di immagine, testi e informazioni e messa a disposizione di basi dati:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica; • accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; • contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; • abbonamento a giornali o riviste on line; • siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; • notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;

	<ul style="list-style-type: none"> • informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; • fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; • utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.
<p>4. Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, sportivi, scientifici o di intrattenimento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; • accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; • accesso o scaricamento di film; • scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; • accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.
<p>5. Forniture di prestazioni di insegnamento a distanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analogica vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; • libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

Per tali prestazioni, l'**art. 5 della Direttiva UE n.2008/8/CE** ha introdotto una modifica nell'art. 58 della Direttiva UE n. 2006/112/CE: il nuovo art. 59-bis stabilisce che, a decorrere dal 2015, **la territorialità dell'IVA** dei servizi elettronici business to consumer è equiparata a quella prevista per il business to business.

Di conseguenza per tali prestazioni è stato previsto uno **spostamento dell'imponibilità IVA dal paese di origine a quello di destinazione**. A livello esemplificativo se un'impresa italiana vende un brano musicale ad un soggetto privato stabilito in Germania, dal 1° gennaio 2015 addebiterà l'IVA tedesca, pari al 19%.

Al fine di agevolare l'applicazione dell'imposta l'impresa (italiana o comunitaria) non sarà obbligata ad identificarsi ai fini IVA in ciascun Paese membro in cui è dovuta l'IVA, ma potrà aderire facoltativamente al **Mini Sportello Unico "MOSS"** (Mini One Stop Shop) già dal 1 ottobre 2014, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 17 giugno 2014.

Il Mini Sportello Unico è un portale web che permette ai soggetti aderenti di **versare l'IVA** per servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e elettronici prestati a soggetti B2C non residenti **allo Stato Membro in cui sono identificati**, evitando l'identificazione in ogni Stato UE di consumo dei servizi.

A seguito della registrazione, il soggetto passivo Iva è tenuto a trasmettere la **dichiarazione IVA trimestrale** relativa ai servizi prestati in altri Stati UE. Le dichiarazioni vengono trasmesse, mediante una rete di comunicazione sicura, ai rispettivi Stati membri in cui sono residenti i soggetti a cui si è prestata la prestazione. Ricevuta la dichiarazione, lo Stato membro rilascerà un numero di riferimento della dichiarazione trasmessa che dovrà essere indicato nel versamento.

In base ai dati indicati in dichiarazione lo Stato membro provvederà, successivamente, a **ripartire l'imposta tra i vari paesi che hanno acquistato i servizi**, accreditando loro gli importi di rispettiva competenza al netto della commissione ad esso spettante fino al 2018.

Il soggetto passivo rimane vincolato **per i due anni successivi** alla scelta di applicazione del regime.

Il regime del MOSS può essere utilizzato sia dai **soggetti passivi UE, sia da quelli extra-UE**, ma con alcune differenze che configurano **due diversi regimi**:

Regime UE	Regime extra-UE
Soggetti passivi domiciliati/ residenti in Italia e soggetto passivi extra UE con stabile organizzazione in Italia.	Soggetti passivi extra-UE senza stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE.
Per registrarsi occorre utilizzare i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.	Per registrarsi è necessario richiedere un numero di identificazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al fine di potere accedere ai servizi.
	I paesi extra-UE scelgono liberamente identificarsi ed adempiere agli obblighi del regime. Lo stato membro scelto attribuisce al soggetto un numero di partita IVA.

Comunicazione al PRA delle auto concesse in comodato

Circolari del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 15513 del 10.7.2014 e n. 23743 del 27.10.2014

Con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) n. 15513 del 10.7.2014 è stato reso operativo **a decorre dal 3.11.2014** l'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) il quale stabilisce le fattispecie ricadenti nel nuovo obbligo stabilito dal comma 4-bis, dell'art. 94, del D.L. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Tale obbligo prevede la comunicazione, **entro trenta giorni**, al Dipartimento per i trasporti e la navigazione degli atti da cui derivi una variazione dell'intestataro della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestataro stesso, **al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio dei veicoli.**

Tra le ipotesi in cui trova applicazione il nuovo obbligo destano interesse quelle relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi per i quali:

- a) un soggetto abbia la **temporanea disponibilità**, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- b) si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.

Nessun obbligo sussiste per i mezzi la cui disponibilità sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi (es. taxi, autobus, noleggio con conducente, etc.).

Nell'ipotesi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi l'obbligo incombe sugli "avente causa" da intendersi:

- il comodatario;
- il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- l'affidatario nel caso della custodia giudiziale;
- gli eredi in caso di decesso del proprietario;
- l'utilizzatore nel caso del contratto del "rent to buy".

A norma dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., **sono ritenuti legittimamente assolti gli obblighi se la comunicazione viene effettuata dal dante causa su delega scritta dell'avente causa.**

Per "dante causa" deve intendersi:

- il proprietario del veicolo ivi compreso il "trustee";
- il locatore (nel caso di locazione senza conducente);
- il nudo proprietario (in caso di usufrutto);
- l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l'usufruttuario;
- il sublocatore, nel caso di sublocazione senza conducente.

Le principali fattispecie individuate e disciplinate dalla legge e dalle Circolari del Ministero delle

Infrastrutture dei Trasporti (MIT) n. 15513 del 10.7.2014 e n. 23743 del 27.10.2014 sono:

a) il comodato per un periodo superiore a 30 giorni. In questo caso è previsto espressamente (lett. a), comma 2, dell'art 247-bis) l'obbligo per il comodatario di dare comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione Civile del soggetto terzo utilizzatore del proprio veicolo e di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione. Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

b) il comodato di veicoli aziendali per un periodo superiore a 30 giorni. In questo caso (anche se non previsto direttamente dalla norma ma disciplinato dalle Circolari del MIT) è richiesta l'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. L'obbligo ricorre nelle seguenti ipotesi:

- veicoli di proprietà di Case costruttrici concessi dalle stesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, **a soggetti esterni** alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
- veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito **ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda;**
- veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, annotati tra i beni strumentali dell'impresa, concessi dagli stessi in comodato d'uso gratuito **a soggetti terzi.**

In tali casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario (Allegato A/1 e A/2 della Circolare MIT n.15513), presenta istanza (Allegato B/1 della Circolare MIT n.15513) volta all'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Sono da ritenere escluse dall'ambito di applicazione della norma:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "*fringe-benefit*" (ossia, retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione del veicolo aziendale al dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private) in quanto non configurabile come comodato, per carenza del carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di "*fringe benefit*", l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione o, nel tempo libero) in cui manca l'uso esclusivo e personale del veicolo;
- utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti alternativamente tra loro poiché in tal caso non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

I soggetti legittimati all'utilizzo di veicoli in comodato possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche (Aziende, Enti ed Organizzazioni) mentre è esclusa la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato).

L'obbligo di comunicazione è, inoltre, previsto nel caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione e delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione. La comunicazione della variazione dei dati dell'ente è finalizzata all'aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando, e deve essere effettuata ogni volta che vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione. Si applica anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel pubblico registro automobilistico. Analoghi adempimenti sono previsti nel caso di variazione delle generalità (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza) della persona fisica intestataria del veicolo (ad eccezione del cambio residenza).

La nuova normativa **decorre dal 3.11.2014**, pertanto, per gli atti stipulati in data anteriore non è obbligatoria alcuna comunicazione.

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata **con una multa pari ad Euro 705 e con il ritiro della carta di circolazione** ai sensi dell'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati